



ALLEGATO A

**BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.4
RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA *Matsucoccus f.*
ANNUALITA' 2017**

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Entrata in vigore del regime	5
1.3 Dotazione finanziaria	5
2. Requisiti di ammissibilità.....	5
2.1 Richiedenti/Beneficiari	5
2.2 Condizioni di accesso	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	7
2.4 Imprese in difficoltà.....	8
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	8
3.1 Interventi finanziabili	8
3.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti.....	10
3.2.1 Localizzazione degli investimenti.....	10
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	11
3.2.3 Norme di protezione ambientale	11
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti.....	12
3.3 Massimali e minimali	13
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	14
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	14
3.4.2 Termine finale.....	15
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	15
3.5.1 Normativa di riferimento	15
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	15
3.5.3 Investimenti materiali	15
3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	15
3.5.5 Interventi/spese non ammissibili.....	16
3.6 Intensità del sostegno.....	17
3.7 Cumulabilità.....	17
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	18
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	18
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	18
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	19
5. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto.....	20
5.1 Criteri di selezione/valutazione.....	20
5.2 Formazione della graduatoria.....	21
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	22

5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	22
5.5	Istruttoria di ammissibilità	22
5.6	Correzione degli errori palesi	22
6.	Realizzazione e modifica dei progetti	23
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	23
6.2	Impegni del beneficiario.....	24
6.3	Modifiche dei progetti	25
6.4	Modifica del richiedente/beneficiario	26
7.	Erogazione e rendicontazione.....	26
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	26
7.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	26
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	26
8.	Verifiche, controlli e revoche.....	27
8.1	Verifica finale dei progetti	27
8.2	Rinuncia	27
8.3	Controlli e ispezioni.....	27
8.4	Sanzioni.....	27
9.	Disposizioni finali	27
9.1	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	27
9.2	Responsabile del procedimento.....	27
9.3	Disposizioni finali.....	27

Appendice – Riferimenti documentali sottomisura 8.4

(consultabili e scaricabili in "*Elenchi specifici per i bandi delle misure forestali*" all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>):

- Elenco dei Comuni divisi per entità di superficie di pinete mediterranee
- Elenco delle specie forestali facenti parte della vegetazione forestale regionale

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura denominata "8.4 - *Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*", di cui all'art. 24, lettera d, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nello specifico il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per il ripristino delle pinete di pino marittimo, o dei boschi con presenza di Pino marittimo, danneggiati dal Matsucoccus feytaudi (Ducasse) al fine di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui erano destinate (principalmente protezione del suolo dall'erosione, protezione della qualità delle risorse idriche, fissazione e stoccaggio della CO₂) nonché di garantire la pubblica incolumità.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- dell'articolo 3 e dell'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1 luglio 2014;
- del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione 4.8.2017 C(2017) 5633 final (di seguito "PSR");
- le disposizioni della Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017;
- le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 (di seguito "Disposizioni Comuni"), così come modificate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31 marzo 2017;
- delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.4 – annualità 2017 - per il ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f. e per la modifica del relativo regime di aiuto SA.43430(2015/XA) ai sensi del Reg. (UE) 702/2014", approvate con DGR n. 899/2017 (di seguito "Disposizioni specifiche di sottomisura").

Inoltre, gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono identici alla relativa misura del PSR della Toscana sopra citato.

Ai fini del rispetto di quanto indicato alla lettera a) del paragrafo 8 del Reg. (UE) 702/14, si precisa che la presenza del Matsucoccus f. è attestata dai decreti di lotta obbligatoria nazionali e regionali tra i quali:

- il D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus Feytaudi (Ducasse);
- il D.D.G ARPAT n° 272 del 19 giugno 2006 – Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse)";
- il D.D.G ARPAT n° 376 del 25 settembre 2007 – Integrazioni al D.D.G. n° 272 del 19/06/2006 - Prescrizioni applicative del D.M. 22/11/1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse)";
- il Decreto dirigenziale ARSIA n° 410 del 29 dicembre 2009 approvava l'allegato relativo alla distribuzione in Toscana di Matsucoccus feytaudi (Ducasse) e relativi comuni interessati aggiornando gli elenchi allegati al D.D.G ARPAT n° 272 del 19 giugno 2006 e al D.D.G ARPAT n° 376 del 25 settembre 2007;
- il Decreto 220/2014 28/01/2014 "Approvazione dell'elenco dei comuni infestati da Matsucoccus feytaudi (Ducasse)" e ss.mm.ii.;

Ai fini del rispetto di quanto indicato alla lettera b) del paragrafo 8 del Reg. (UE) 702/14, in merito all'entità minima del danno provocato dal Matsucoccus, si richiama la comunicazione del 11/07/2014 (prot. AOOGR/173803/G.050.070, agli atti), allegata al PSR 2014/2020 della Toscana, con cui il Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana (che fa parte del servizio fitosanitario nazionale) ha provveduto ad inviare l'elenco delle avversità che attualmente hanno causato in Toscana la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato (vedi Tabella 8.2.7.2.5:

Ripristino di boschi soggetti a consolidati e diffusi attacchi di avversità che hanno causato danni superiori al 20% delle superfici: elenco avversità del PSR), tra le quali è compreso il Matsucoccus f.

La sottomisura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 22/08/2017 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.48928(2017/XA) Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" (che modifica il precedente regime di aiuto SA.43430(2015/XA)).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nel paragrafo "Regime di aiuto" delle Disposizioni specifiche di sottomisura.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando per l'annualità 2017 è pari a 5 milioni di euro.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana);
- Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

Tali soggetti, come meglio specificato in seguito, per essere ammessi al sostegno devono avere titolarità ad agire sui terreni boscati sui quali il danno provocato dal Matsucoccus feytaudi (Ducasse) ha superato il 20% del potenziale forestale interessato (vedi successivo paragrafo "Limitazioni collegate agli investment").

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data

¹ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Si precisa che ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 702/2014, non devono risultare imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) 702/2014 e al successivo paragrafo "*Imprese in difficoltà*").

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

5. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese;
7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*".

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5) o 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

La verifica di tale requisito di cui al precedente punto 4), secondo quanto previsto dai punti iii) della lettera b) del paragrafo 6 dell'art. 1 del reg. 702/2014, non si applica alle imprese in difficoltà che sono diventate tali a causa delle perdite o dei danni provocati da calamità o altri eventi oggetto della presente sottomisura e, pertanto, possono essere ammesse a sostegno.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto in merito previsto nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", devono:

1. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
2. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a € 150.000, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016, è sospeso il pagamento (a qualsiasi titolo) degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro, indipendentemente dal settore in cui è svolto, come definiti nel punto 2 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento del contributo è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

In base a quanto riportato al paragrafo 8.2.8. "M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)" del PSR, gli aiuti presentati ai sensi del presente bando sono esclusi dall'obbligo di ottemperare a quanto previsto al secondo capoverso del punto 10 dell'articolo 34 del Regolamento 702/2014 (in merito al possesso del piano di gestione o equivalente). Sono comunque fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 39/00 in merito.

2.4 Imprese in difficoltà

In base a quanto riportato al precedente paragrafo "Condizioni di accesso" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili (di seguito dettagliati) sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.4 del PSR

approvato, alla quale si rimanda. I costi ammissibili, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 34 del Reg (UE) 702/2014 e in particolare alla lettera d) del comma 5 dello stesso articolo.

Nel dettaglio, sono ammissibili solo gli interventi (di seguito specificati) per la ricostituzione del potenziale forestale dei boschi puri o a prevalenza o con presenza di pino marittimo danneggiato dal *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse), al fine di ricostituire la copertura vegetale arborea distrutta o compromessa:

1. *Investimenti per il potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli* (soprassuoli danneggiati da *Matsucoccus f.*):

- diradamenti ed altri interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti;
- interventi di rivitalizzazione di ceppaie o di piante di latifoglie autoctone al fine di favorirne l'insediamento e la sostituzione delle piante di pino eliminate;
- interventi di ripuliture, decespugliamento, allontanamento e distruzione del materiale di risulta collegati e funzionali ai precedenti.

2. *- rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati* (realizzati con specie autoctone e particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale):

- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole, strisce, gradoni o lavorazione andante del terreno;
- apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter, altre protezioni individuali, recinzione dell'area di intervento;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Le specie utilizzate nei rimboschimenti/rinfoltimenti devono essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana, escluso la robinia (vedi Appendice I – B al presente bando).

3. *altri interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree interessate dai danni*, realizzati con tecniche di bioingegneria, per la sistemazione del terreno e la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso.

Gli interventi di rimboschimento/rinfoltimento di cui al precedente punto 2) e quelli di cui al precedente punto 3) sono ammissibili **solo se contestuali e facenti parte della stessa istanza degli interventi di taglio di piante di pino attaccate da *Matsucoccus f.*** e se interessano un'area proporzionata a quella liberata con il taglio delle piante.

4. *Spese generali*

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e al paragrafo "*Spese generali*" delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti punti 1), 2), 3). Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità e per la valutazione costi/benefici degli interventi (solo se collegati all'investimento).

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "*Spese generali*" delle Disposizioni Comuni.

5. Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie se sono strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto dai singoli interventi elencati ai precedenti punti da 1 a 3 e quando non sono già espressamente previste come specifiche voci dell'intervento finanziato, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali, quali:

- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

ANNOTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Gli interventi di taglio delle piante attaccata da *Matsucoccus* se necessario ai fini della difesa può riguardare anche tutte le piante di Pino marittimo presente sull'area oggetto di intervento.

In tutte le fustaie pure o a prevalenza di pino marittimo devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie autoctone in buono stato vegetativo, fatte salve specifiche autorizzazioni da parte dell'ente competente ai sensi del vincolo idrogeologico in merito quando l'isolamento, il loro aduggiamento o lo scarso vigore delle latifoglie non diano garanzie per la costituzione del nuovo soprassuolo. In tutti i casi il taglio delle piante di pino marittimo e quello delle latifoglie deve avvenire contestualmente.

Nel caso di cedui, il taglio delle piante di Pino marittimo deve essere effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento forestale "*Taglio dei boschi cedui coniferati*".

Nell'esecuzione degli interventi devono essere comunque rispettate le prescrizioni dei Decreti di lotta obbligatoria di cui al precedente paragrafo "*Finalità e obiettivi*".

L'area minima di intervento, sulla quale si deve verificare la sussistenza del danno al potenziale forestale, in applicazione della definizione di bosco di cui alla L.R. 39/00, è di 2000 mq contigui (fatto salvo il rispetto dell'importo minimo del contributo di cui al successivo paragrafo "*Massimali e minimali*").

Così come previsto all'art. 34 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 702/2014, le attività o i progetti sovvenzionati devono essere coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborati a livello nazionale e/o regionale.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli investimenti

3.2.1 Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nel paragrafo "*Localizzazione degli investimenti materiali*" delle Disposizioni Comuni.

Nello specifico gli interventi sono ammissibili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- sono eseguiti in bosco (così come definiti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e con le eccezioni di cui al punto 24 del successivo paragrafo "*Interventi/spese non ammissibili*" in merito ai castagneti da frutto). Fanno eccezione, quando ammissibili ai sensi del presente atto, le strutture lineari o di prevenzione quali strade, sentieri, che purché siano a servizio delle aree boscate interessate dagli interventi possono essere posti anche al di fuori dal bosco o dalle aree forestali;
- riguardano aree nelle quali si sia verificato un danno da *Matsucoccus* f. almeno pari al 20% del potenziale forestale interessato;

- riguardano aree localizzate all'interno del territorio dei comuni della parte continentale della Toscana interessati dall'infestazione di *Matsucoccus f.*, considerata zona di insediamento di *Matsucoccus f.* dal Decreto 220 del 28/01/2014 "Approvazione dell'elenco dei comuni infestati da *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)".

Sono quindi esclusi gli interventi in tutti i comuni delle isole dell'Arcipelago toscano (Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba, Capraia Isola, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina) perché considerati zona indenne.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

Pertanto, gli interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono :

- essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che, pena la non ammissibilità, soddisfano quanto previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" e nella scheda della sottomisura 8.4 del PSR), nei paragrafi precedenti e quanto segue:

1. ai fini del rispetto di quanto indicato alla lettera b) del paragrafo 8 dell'articolo 34 del Reg. (UE) 702/14 (distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale), ogni singolo intervento deve riportare la verifica della presenza del *Matsucoccus f.* e dell'entità del danno. Tale danno deve essere riferito al solo Pino marittimo, anche nei popolamenti misti o a prevalenza di altre specie; inoltre per la determinazione del danno occorre far riferimento alle singole superfici di taglio accorpate superiori a 2000 mq purchè:
 - nelle fustaie pure o miste il pino rappresenti almeno il 10% del numero di piante;
 - nei cedui il pino rappresenti almeno il 20% del numero di matricine/piante d'alto fusto;
2. sono ammissibili solo i costi collegati al controllo del *Matsucoccus f.* e non quelli collegati ad altri interventi selvicolturali, anche se eseguiti contestualmente;
3. gli enti pubblici, essendo presente l'obbligo di intervento per il ripristino a carico del proprietario/gestore in base ai decreti di lotta obbligatoria, non possono presentare la domanda per interventi di pubblica utilità ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 39/00 (Legge forestale) o di altre discipline in materia di interventi pubblici sostitutivi dell'azione privata;
4. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*";
5. sono inclusi nel precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*";
6. sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, sia in merito alle procedure autorizzative sia al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
7. in particolare nell'esecuzione degli interventi devono essere rispettate le indicazioni procedurali e le specifiche tecniche di cui all'articolo 57 della Legge forestale della Toscana (L.R. 39/00 ss.mm.ii), degli articoli 49 e 50 del Regolamento 8 agosto 2003 n. 48/R "Regolamento Forestale della Toscana, dei decreti di lotta obbligatoria e degli atti regionali collegati;
8. rispettano, nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e s.m.i. (in merito all'obbligo di ricorrere a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
9. non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):
 - a. le opere e lavori edili che riguardano:
 - la modifica di porte e pareti interne;
 - la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - b. le tipologie di intervento configurabili come miglioramenti fondiari (ad esempio muretti a secco, viabilità etc.), che riguardano:
 - la realizzazione ex novo di una parte di un'opera, comprese quelle realizzate in continuità con un'opera esistente;
 - l'introduzione di un elemento nuovo che non era già presente nell'opera, volto a migliorarne le caratteristiche o a renderla funzionale alle modifiche del contesto in cui è inserita (ad esempio adeguamento delle sistemazioni idrauliche all'incremento dell'intensità delle piogge);
 - l'introduzione di nuove funzionalità o usi;

- il miglioramento in modo sostanziale della funzionalità (ad esempio la realizzazione delle opere di regimazione delle acque o di altre opere murarie);
- c. gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - d. gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
 - e. gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
10. al contrario dei suddetti interventi, che sono configurabili come miglioramenti fondiari, si considerano, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria tutti gli interventi finalizzati al semplice ripristino della funzionalità di opere esistenti (esempio imbrecciatura, recupero del sistema di regimazione delle acque etc.) ovvero quando siano realizzati al di fuori di un progetto più complesso che abbia le finalità di cui al precedente punto 9);
11. sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto. Devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare all'intero progetto efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;
12. le specie utilizzate per rimboschimento/rinfoltimento devono essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana, escluso la robinia (vedi Appendice: Elenco delle specie forestali facenti parte della vegetazione forestale regionale);
13. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
14. le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
15. non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
16. sono limitati alle strutture aziendali.
17. rispettano le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarietà*" del PSR della Toscana.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti a tutti gli interventi si applicano anche le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di interventi) è pari a € 250.000, per i beneficiari privati, e di 400.000 € per i beneficiari di diritto pubblico.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo del contributo concedibile, per selezionare quelli potenzialmente finanziabili si utilizzano gli stessi criteri con cui si definisce la graduatoria (punteggio e importo); l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto che risulterà parzialmente finanziabile per superamento del massimale (cioè con punteggio più basso o con importo maggiore rispetto all'ultimo interamente finanziabile). Tale

progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale. In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto delle entrate nette) a 5.000 €, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Alla presente sottomisura, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014 non si applicano soglie di notifica.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

In analogia a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (UE) 702/2014 ai fini del presente bando sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali (di cui al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" e all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013), effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "*Comunicazione di inizio lavori*", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "*Proroga dei termini*" del documento Disposizioni Comuni.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" del documento Disposizioni comuni.

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*" approvato con DGR n. 291 del 11 aprile 2016 e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc. reperibili nelle sezioni "*attrezzature*" o "*prodotti*").

3.5.3 Investimenti materiali

L'ammissibilità degli investimenti materiali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "*Costi d'investimento materiali e immateriali*" del documento Disposizioni comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "*Costi d'investimenti materiali e immateriali*" del documento Disposizioni comuni è il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana*" approvato con D.G.R. n. 555 del 29/05/2017.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, eventualmente anche in base al "*Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i..

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

In nessun caso, ai fini del presente bando, sono ammesse a finanziamento le operazioni eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari.

3.5.5 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità delle spese deve conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1 luglio 2014.

Come previsto nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del documento Disposizioni comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "*Costi ammissibili*" della scheda di sottomisura), non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

1. la spesa per interessi passivi;
2. l'acquisto di materiale usato;
3. l'acquisto di terreni o fabbricati;
4. l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
5. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
6. le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle Disposizioni specifiche di sottomisura e contenute nella scheda del PSR o nello specifico bando;
7. l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto previsto negli atti attuativi e nelle direttive regionali e quanto previsto nel paragrafo "*Spese di gestione, studi e beni di consumo*";
8. l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
9. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
10. l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
11. spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
12. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
13. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
14. opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
15. costi del personale dipendente, salvo le eccezioni previste nei paragrafi "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" e "*Spese di gestione, studi e materiali di consumo*" delle Disposizioni comuni;
16. noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "*Spese per noleggi*" delle Disposizioni comuni;
17. l'IRAP;
18. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);

Inoltre, ai fini del presente bando non sono ammissibili anche le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

19. i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
20. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Costituiscono «manutenzione» tutti quegli interventi migliorativi che comportino esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti e/o diversi da quanto riportato in merito nel precedente paragrafo "*Limitazioni collegate agli investimenti*";
21. l'acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);

22. la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
23. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
24. gli interventi sui castagneti da frutto in attuazione di coltura finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni fatti salvi i casi in cui sia previsto il rimboschimento/rinfoltimento con specie diverse dal castagno o sia previsto l'impianto di castagni ai fini della sola produzione legnosa (che risultano ammissibili);
25. le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "*Termine iniziale: decorrenza, inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;
26. in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
27. gli investimenti immateriali;
28. i costi di ammortamento;
29. non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

Infine, non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente al verificarsi di una calamità naturale, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.

3.6 Intensità del sostegno

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi del comma 5 lettera d) dell'art. 34 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA.48928(2017/XA) Sottomisura 8.4 "*Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*" (che modifica il precedente regime di aiuto SA.43430(2015/XA)).

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.4, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013, se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013.

E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento (vedi successivo paragrafo "*Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria*").

3.7 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Ne consegue che i contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Così come previsto al comma 12 dell'articolo 34 del Reg. (UE) 702/2014, per il presente regime gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d) del citato articolo, e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Oltre a quanto sopra si richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) 702/2014.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 *Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto*

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13.00 del 31/01/2018**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande*" del documento Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per ogni UTE/UPS posseduta, purchè riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti. Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto, pena la decadenza di entrambe le domande.

Nel caso in cui, entro della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, il richiedente volesse annullare una domanda già inserita per inserire una nuova domanda con un progetto simile (al fine di correggere o cambiare quanto richiesto), deve comunicare tramite PEC ad ARTEA o, solo nei casi previsti², tramite consegna della comunicazione al protocollo di ARTEA, la volontà di sostituire la domanda già inserita,

² Vedi le modalità di sottoscrizione delle domande previste al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" delle Disposizioni comuni

richiedendone l'annullamento. Tale comunicazione deve pervenire ad ARTEA entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, pena la non ammissibilità della richiesta.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito alle lettere da A) a D). L'assenza di uno o più di questi documenti (lettere da A a D) o la presentazione di un documento non pertinente in luogo dei quattro richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

A. **Relazione firmata dal richiedente** comprensiva di:

- 1) descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stazionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- 2) descrizione e localizzazione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
- 3) la stima delle entrate nette ricavabili dal materiale legnoso derivato dall'esecuzione dell'intervento o dopo il loro completamento limitatamente al periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
- 4) stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);

- 5) nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici., giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
 - 6) descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
 - 7) quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
 - 8) nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
 - 9) in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- B. **Progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezzario indicato al precedente paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*";
- C. ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- D. dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il richiedente attesta l'assenza a suo carico di procedimenti penali o sentenza ancora non definitiva per i reati gravi in materia di lavoro indicati al punto 2) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" (procedimenti penali in corso – escluso Enti pubblici);
- E. nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*, del documento Disposizioni comuni.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella I). Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	10
	b) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	2
	c) l'intervento ricade prevalentemente (> 50%) nel territorio di un comune in cui la superficie con pinete di pini mediterranei è (vedi " <i>Elenco dei Comuni divisi per entità di superficie di pinete mediterranee</i> " riportato in calce al presente atto):	
	c.1) maggiore di 400 ettari	20
	c.2) compresa tra 50 e 400 ettari	10
	c.3) inferiore a 50 ettari e maggiore di 0 ettari	5
	I punteggi delle lettere a) e b) NON sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con uno dei punteggi della lettera c). I punteggi della lettera c) non sono tra loro cumulabili ma lo sono con quelli della lettera a) o b).	
II. Tipologia di investimento e/o Obiettivo trasversale innovazione	a) Progetti presentati da soggetti associati (sia pubblici che privati) ³ : consorzi forestali; gestori di usi civici; unioni di comuni, cooperative agro-forestali, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi dal punto di vista della difesa idrogeologica	20
Totale		50 punti

Tabella I: Criteri di valutazione

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" del documento Disposizioni Comuni, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

³ Solo i soggetti elencati hanno diritto al punteggio previsto dal criterio II

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Artea procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie e nei termini e nei modi previsti dal paragrafo "*Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie*" delle Disposizioni comuni.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" del documento Disposizioni Comuni.

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "*Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto*" del documento Disposizioni Comuni.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "*Correzione di errori palesi*" del documento Disposizioni Comuni.

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- la clausola di sospensione dei pagamenti prevista dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari

dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli”;

- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni.

6.2 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della domanda" il richiedente si impegna a:

- 1) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
- 2) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- 3) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
- 4) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni;
- 5) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- 6) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
- 7) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- 8) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- 9) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali adattamenti tecnici;

- 10) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- 11) presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 12) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 13) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- 14) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni Comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- 15) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento Disposizioni Comuni;
- 16) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
- 17) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
- 18) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 19) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- 20) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 21) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 22) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- 23) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella Disposizioni Comuni, nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- 24) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 25) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- 26) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 27) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
- 28) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento Disposizioni Comuni.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" del documento Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Cambio di titolarità dell'azienda*" del documento Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" del documento Disposizioni comuni.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" del documento Disposizioni comuni.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento Disposizioni comuni.

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento Disposizioni Comuni.

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento Disposizioni Comuni approvato con Decreto di ARTEA n. 63 del 28/6/2016 con le modifiche apportate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31 marzo 2017 e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento Disposizioni Comuni vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento Disposizioni Comuni per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili
12. Possesso di UTE/UPS.